

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

**Istituzione della Consulta dei comitati nazionali
e delle edizioni nazionali**

INDICE

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più sentita l'esigenza di realizzare un effettivo coordinamento tra le varie istanze istituzionali, al fine di promuovere una politica unitaria e progettuale nel campo della valorizzazione culturale.

La costituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali rappresenta l'indispensabile organismo propositivo e di raccordo nonchè lo strumento essenziale per il conseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica nel settore.

Manifestazioni culturali di particolare rilevanza possono essere oggi affrontate solo attraverso i principi operativi del dialogo e della collaborazione con il coinvolgimento, su iniziative comuni, delle forze intellettuali e istituzionali presenti a livello nazionale; una collaborazione che va perseguita con la convinzione che il momento della valorizzazione culturale debba essere affrontato collettivamente, in una prospettiva organica e coordinata dei problemi, con uno spirito di reale collaborazione che vada al di là delle contrapposizioni di competenza, al fine di dare risposte concrete alle esigenze e al bisogno di cultura e informazione espresse dall'intero Paese.

In questa prospettiva il Ministero per i beni culturali e ambientali, raccogliendo e potenziando una prassi amministrativa che risale alla fine dell'800, tutela e valorizza la tradizione culturale anche attraverso l'istituzione e il sostegno dei Comitati nazionali celebrativi e delle Edizioni nazionali.

I Comitati nazionali vengono istituiti per celebrare ricorrenze di particolare rilevanza storica, artistica e letteraria in risposta alle istanze culturali emergenti dai vari ambiti disciplinari e dalle diverse realtà locali. Essi realizzano infatti, con azione coordinata, progetti culturali di ampio respiro e di alto profilo scientifico e si caratterizzano come

organi collegiali che riuniscono autorità politiche e ministeriali, enti locali, prestigiose istituzioni culturali, enti pubblici e privati e, naturalmente, i massimi studiosi del settore.

Considerata la loro valenza nazionale, i comitati celebrativi venivano costituiti con decreto del Presidente della Repubblica fino all'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che li ha derubricati ad atti a firma dei Ministri. Tale modifica ha spesso provocato una duplicazione di iniziative: si è verificata, infatti, l'istituzione di comitati aventi le stesse finalità da parte di Ministeri diversi.

Per ovviare a tale inconveniente che comportava la frammentazione di risorse finanziarie oltre che intellettuali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito, con decreto 18 aprile 1992, una apposita Consulta dei comitati nazionali, operante presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, ottenendo così i primi concreti risultati, sia a livello di coordinamento che di programmazione. Una programmazione che va resa più organica anche per corrispondere alle considerevoli iniziative culturali promosse dai Comitati nazionali (mostre, convegni, pubblicazioni, restauri) e che va, altresì, sostenuta con risorse finanziarie adeguate.

Le Edizioni nazionali rispondono all'esigenza di garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione di quel fondamentale patrimonio letterario e di pensiero costituito dalle opere dei nostri più significativi intellettuali: attraverso le Edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali assicura, infatti, la pubblicazione dell'opera *omnia* degli scrittori più rappresentativi in ogni campo della cultura italiana, in raccolte organiche e in testi redatti con rigorosi criteri filologici.

Si deve premettere che non si tratta di edizioni promosse da organismi pubblici che ne stabiliscono numero e caratteristiche, ma di edizioni critiche cui lo Stato offre assistenza sul piano organizzativo e scientifico onde facilitarne la realizzazione.

Un'edizione viene dichiarata «nazionale» (in passato con legge o decreto del Presidente della Repubblica, attualmente con decreto ministeriale) per l'interesse scientifico dell'iniziativa e per le garanzie offerte dagli studiosi che compongono la commissione collegialmente responsabile dei lavori.

Il numero delle Edizioni nazionali, istituite all'indomani dell'unificazione del Paese, è andato progressivamente crescendo e oggi sono operanti quarantanove commissioni scientifiche rappresentative di tutti i settori disciplinari (dalla filologia classica al pensiero scientifico, dalle arti figurative alla storiografia, dal diritto alla letteratura), con una produzione imponente, pur nei limiti dettati dai tempi della ricerca (sono oltre 1.000 i volumi fino ad oggi pubblicati e molte decine quelli in riparazione), che richiede senz'altro maggior impegno, di uomini e di mezzi, da parte dello Stato.

Le Edizioni nazionali - che in passato hanno beneficiato di un sostegno tutto sommato adeguato rispetto all'attività realizzata - hanno purtroppo subito una consistente e progressiva riduzione dei contributi finanziari, a fronte del sensibile incremento delle iniziative avviate.

Solo con un più organico coordinamento progettuale e un adeguato stanziamento finanziario è possibile non solo portare a termine il vasto programma di edizioni nazionali in corso, ma anche rilanciare in modo significativo uno dei più qualificati settori di intervento dello Stato a favore della cultura italiana, supplendo nel contempo alle carenze del mercato editoriale e promuovendo attività di ricerca e lavoro intellettuale.

L'unito disegno di legge mira a consolidare e potenziare un'attività già perseguita con positivi risultati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

A tal fine l'articolo 1 prevede la costituzione e la composizione della Consulta na-

zionale dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presieduta da un esponente di chiara fama del mondo della cultura. Compongono la Consulta il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni; i presidenti dei sei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

La composizione della Consulta non è rigida: è previsto che il presidente possa integrarla con esponenti del mondo culturale esperti dell'argomento sul quale l'organismo è chiamato ad esprimersi.

L'articolo 2 si occupa dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali.

La norma regola la presentazione della richiesta di istituzione del Comitato. La Consulta delibera sulle proposte e sull'ammontare del contributo da erogare. La costituzione e l'organizzazione dei Comitati, i cui organi sono il presidente e il segretario tesoriere, nonché la misura dei contributi sono disposte con un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

L'elenco delle celebrazioni e manifestazioni è inviato annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere.

La norma, infine, individua nel segretario tesoriere il responsabile della gestione amministrativa del Comitato. Il segretario tesoriere deve presentare il rendiconto delle spese sostenute agli organi di controllo.

L'articolo 3 detta disposizioni per le Edizioni nazionali. Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate dalle Amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato

programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

La costituzione delle Edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta e disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che determina la composizione delle commissioni scientifiche.

Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene deliberato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle Edizioni nazionali ed assegnato dal Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione o il proseguimento delle attività. Sono organi delle commissioni scientifiche delle Edizioni nazionali il presidente ed il segretario tesoriere.

Il contributo statale è erogato al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute.

All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste e il piano di pubblicazione.

Per la realizzazione delle Edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 4 detta una norma speciale per le celebrazioni del 2000 e prevede che, per

individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare, la Consulta sia composta, oltre che dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

L'articolo 5 autorizza nel triennio 1997-1999 la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonchè per le Edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo del Ministero per i beni culturali e ambientali. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, si concede, per il 1997, direttamente il contributo statale alle manifestazioni e celebrazioni riguardanti:

il Rossini Opera Festival di Pesaro (lire 3 miliardi);

il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799 (lire 2 miliardi);

il Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (lire 1 miliardo);

il Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane (lire 1 miliardo);

le celebrazioni e manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000 (lire 1 miliardo).

Si prevede, inoltre, un contributo statale di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1:

L'istituzione della Consulta avviene nell'ambito degli uffici esistenti (ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria) e non comporta nuove spese di funzionamento. È espressamente previsto il trattamento economico di missione per il presidente e i componenti della Consulta, il cui onere è a carico della complessiva autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5.

Calcolo dell'onere

n. 13 componenti x lire 500.000 x n. 15 sedute annue = lire 97.500.000 arrotondato a lire 100.000.000.

Articolo 5:

Si quantifica in lire 2 miliardi la misura media del contributo alle manifestazioni e celebrazioni e in lire 700 milioni il contributo per ciascuna edizione nazionale.

Lo Stato contribuirà, pertanto, ad un limitato e qualificato numero di manifestazioni, celebrazioni ed edizioni nazionali, nei limiti della spesa autorizzata, pari a lire 13 miliardi per l'anno 1997, lire 10 miliardi per il 1998 e lire 11 miliardi per il 1999, al cui onere si provvede utilizzando quota parte dell'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

RIEPILOGO DEGLI ONERI RECATI DAL DISEGNO DI LEGGE

| | <i>(in milioni di lire)</i> | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | 1997 | 1998 | 1999 |
| Articolo 1 | 100 | 100 | 100 |
| Articolo 5 | | | |
| Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro | 3.000 | | |
| Comitato naz.le celebrazioni bicentenario Repubblica napoletana | 2.000 | | |
| Comitato naz.le celebrazioni bicentenario nascita A. Rosmini . | 1.000 | | |
| Comitato naz.le celebrazioni voltiane | 1.000 | | |
| Celebrazioni e manifestazioni per Bologna | 1.000 | | |
| Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000 | 1.000 | 1.000 | |
| Manifestazioni, celebrazioni e edizioni nazionali da individuare . | 4.900 | 8.900 | 9.900 |
| | <hr/> | | |
| TOTALI . . . | 13.000 | 10.000 | 11.000 |
| | <hr/> <hr/> | | |

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Consulta)

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.

2. La Consulta è presieduta da un esponente di chiara fama del mondo della cultura ed è composta da:

a) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni;

c) i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

2. Il presidente della Consulta può chiamare a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura in relazione ai singoli argomenti da trattare. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla Pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.

Art. 2.

(Comitati nazionali)

1. Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da un dettagliato programma e dalla previsione di spesa, sono presentate alla Consulta dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici, da istituzioni culturali o da comitati promotori.

2. La costituzione e l'organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta e disposte con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Sono organi del Comitato:

- a) il presidente;
- b) il segretario tesoriere.

4. L'elenco dei Comitati nazionali delle celebrazioni o manifestazioni culturali ammesse a contributo è inviato annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali alle competenti Commissioni parlamentari che, entro trenta giorni, esprimono il parere.

5. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che è tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

(Edizioni nazionali)

1. Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate dalle Amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato program-

ma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

2. La costituzione delle Edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta e disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che determina la composizione delle commissioni scientifiche.

3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle Edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.

4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle Edizioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il segretario tesoriere.

5. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste e il piano di pubblicazione.

7. Per la realizzazione delle Edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

(Celebrazioni del 2000)

1. Per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000, la Consulta è composta, oltre che dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 5.

(Contributi statali)

1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonchè per le Edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, le seguenti manifestazioni sono ammesse al contributo dello Stato nella misura a fianco di ciascuna indicata:

a) Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;

d) Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;

e) Celebrazioni e manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

